

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1964

relativa alla istituzione di un Comitato consultivo delle carni bovine

(64/434/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,

Considerando che la conferenza agricola degli Stati membri tenutasi a Stresa dal 3 al 12 luglio 1958 ha preso atto con soddisfazione, nel punto V della sua risoluzione finale, « dell'intenzione, espressa dalla Commissione, di mantenere con . . . le organizzazioni professionali una stretta e continua collaborazione, in particolare per l'assolvimento dei compiti previsti nella presente risoluzione » ;

Considerando che il Comitato economico e sociale, nel parere del 6 maggio 1960, ha chiesto alla Commissione di « associare al funzionamento di ciascun ufficio e di ciascun Fondo le organizzazioni interessate di produttori, di commercianti e di lavoratori, nonché i consumatori, al livello della Comunità Economica Europea, in seno ad un Comitato consultivo » ;

Considerando che alla Commissione interessa conoscere il parere degli ambienti professionali e dei consumatori sui problemi sollevati dalla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ;

Considerando che tutte le categorie professionali direttamente interessate all'attuazione di detta organizzazione comune dei mercati e i consumatori

debbono essere in grado di partecipare all'elaborazione dei pareri richiesti dalla Commissione ;

Considerando che le associazioni professionali del settore agricolo e le associazioni di consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni al livello comunitario,

DECIDE :

Articolo 1

1. Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo delle carni bovine, in appresso denominato « Comitato ».

2. Nel Comitato sono rappresentati i produttori agricoli, le cooperative agricole, le industrie agricole e alimentari, i commercianti di prodotti agricoli ed alimentari, i lavoratori del settore agricolo e di quello alimentare nonché i consumatori.

Articolo 2

Il Comitato può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi concernenti l'applicazione del regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e in particolare sulle misure

che la Commissione è indotta ad adottare nel quadro di detto regolamento.

Il presidente del Comitato può segnalare alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato su questioni che rientrano nella competenza di quest'ultimo e sulle quali non è stato richiesto un parere. In particolare, il presidente inizia la procedura di consultazione su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

Articolo 3

1. Il Comitato è composto di 16 membri titolari e di un numero uguale di membri supplenti.

2. I seggi sono attribuiti come segue :

- sette ai produttori di bovini,
- uno alle cooperative del settore bestiame e carni ed alle cooperative di trasformazione,
- uno alle industrie di trasformazione delle carni e dei grassi animali,
- uno al commercio di bestiame,
- uno al commercio di carni all'ingrosso,
- uno al settore della macelleria e della salumeria e al commercio di cuoi e pelli grezze,
- due ai lavoratori, di cui :
 - uno ai lavoratori agricoli,
 - uno ai lavoratori del settore alimentare,
- due ai consumatori.

Articolo 4

1. I membri titolari del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali e dei consumatori più rappresentative delle attività comprese nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati delle carni bovine e costituite al livello della Comunità. Per ogni seggio, le organizzazioni propongono due candidati di nazionalità diversa.

I membri supplenti sono nominati alle stesse condizioni e secondo la stessa procedura seguita per la nomina dei membri titolari.

2. I membri del Comitato rimangono in carica per la durata di un anno la prima volta e per tre anni in seguito. Il loro mandato può essere rinnovato. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

3. L'elenco dei membri è pubblicato a titolo informativo dalla Commissione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Articolo 5

Su domanda di una delle categorie economiche rappresentate, il presidente può invitare ad assistere alle riunioni un rappresentante dell'organismo centrale dal quale dipende la categoria. Il presidente può inoltre richiedere la presenza, in qualità di esperto, di chiunque abbia una particolare competenza riguardo ad uno dei punti iscritti all'ordine del giorno.

Gli esperti assistono alle deliberazioni limitatamente alla sola questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 6

I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione hanno il diritto di assistere alle riunioni del Comitato.

Articolo 7

1. Il Comitato elegge, per la durata di un anno la prima volta e per tre anni in seguito, un presidente e due vicepresidenti. L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei membri titolari presenti.

2. Il Comitato si riunisce presso la sede della Commissione e su convocazione di quest'ultima.

I servizi della Commissione (Direzione generale dell'agricoltura) esercitano le funzioni di segretariato del Comitato.

Articolo 8

Il Comitato delibera sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Le deliberazioni non sono seguite da votazione.

Le opinioni espresse da ciascuna delle categorie economiche rappresentate sono riportate in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia emesso all'unanimità dal Comitato, questo redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni del Comitato sono comunicati dalla Commissione al Consiglio o al Comitato di gestione, a loro richiesta.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del Trattato, i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del Comitato, quando la

Commissione abbia comunicato a quest'ultimo che il parere richiesto riguarda una questione di carattere riservato.

In tal caso, soltanto i membri del Comitato e i rappresentanti della Commissione assistono alle riunioni.

Articolo 10

La presente decisione potrà essere riveduta dalla Commissione in base all'esperienza acquisita.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1964

relativa all'istituzione di un Comitato consultivo del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(64/435/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

DECIDE :

Articolo 1

Considerando che la conferenza agricola degli Stati membri tenutasi a Stresa dal 3 al 12 luglio 1958 ha preso atto con soddisfazione, nel punto V della sua risoluzione finale, « dell'intenzione, espressa dalla Commissione, di mantenere con . . . le organizzazioni professionali una stretta e continua collaborazione, in particolare per l'assolvimento dei compiti previsti nella presente risoluzione » ;

Considerando che il Comitato economico e sociale, nel parere del 6 maggio 1960, ha chiesto alla Commissione di « associare al funzionamento di ciascun ufficio e di ciascun Fondo le organizzazioni interessate di produttori, di commercianti e di lavoratori, nonché i consumatori, al livello della Comunità Economica Europea, in seno ad un Comitato consultivo » ;

Considerando che alla Commissione interessa conoscere il parere degli ambienti professionali e dei consumatori sui problemi sollevati dalla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ;

Considerando che tutte le categorie professionali direttamente interessate all'attuazione di detta organizzazione comune dei mercati e i consumatori debbono essere in grado di partecipare all'elaborazione dei pareri richiesti dalla Commissione ;

Considerando che le associazioni professionali dell'agricoltura e le associazioni di consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni al livello comunitario,

1. Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in appresso denominato « Comitato ».

2. Nel Comitato sono rappresentati i produttori agricoli, le cooperative agricole, le industrie agricole e alimentari, i commercianti di prodotti agricoli ed alimentari, i lavoratori del settore agricolo e di quello alimentare nonché i consumatori.

Articolo 2

Il Comitato può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi concernenti l'applicazione del regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare sulle misure che la Commissione è indotta ad adottare nel quadro di detto regolamento.

Il presidente del Comitato può segnalare alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato su questioni che rientrano nella competenza di quest'ultimo e sulle quali non è stato richiesto un parere. In particolare, il presidente inizia la procedura di consultazione su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

Articolo 3

1. Il Comitato è composto di 18 membri titolari e di un numero uguale di membri supplenti.